



ORDINANZA N. 35/2020

PORTO DI ANCONA

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** la richiesta avanzata da Amatori Interestate srl circa l'esigenza di posizionare un'autopompa della ditta Dorica spurgo Effepi autotrasporti s.r.l. per la pulizia dei bagni del palazzo Benincasa-Amatori da effettuarsi in data 25.05.2020, con richiesta di liberazione di n. 3 parcheggi all'interno dell'ambito portuale di Ancona, banchina Nazario Sauro;
- CONSIDERATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità;
- VISTI** gli atti d'ufficio;



ORDINA

Art.1 Norme relative agli accessi ed alla mobilità di mezzi e persone ed alla definizione degli spazi a terra

- a) Nell'area individuata nella planimetria allegata, n. 3 parcheggi, situati nell'ambito portuale di Ancona, banchina Nazario Sauro, è vietata la sosta dei veicoli non autorizzati nella giornata di lunedì 25 maggio 2020, dalle ore 7.00 alle ore 14.00.
- b) L'accesso all'area è consentito agli addetti ed ai mezzi previsti per le attività di spurgo dei bagni del palazzo Benincasa-Amatori.

Art. 2 - Osservanza delle prescrizioni ed obblighi

L'utilizzo dell'area demaniale di cui alla presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte del richiedente:

- a) la ditta incaricata dovrà garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata delle attività, la presenza di minimo n. 2 movieri che garantiscano la corretta viabilità stradale, ivi compresa quella pedonale, nonché l'apposizione di apposita segnaletica temporanea, almeno 48 ore prima dell'inizio delle attività, in conformità alle vigenti norme legislative di cui, in particolare, si richiamano il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- b) dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- c) al termine delle operazioni l'area dovrà essere riconsegnata in pristino stato;
- d) evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- e) le attività potranno essere interrotte temporaneamente e/o definitivamente da questa Autorità di Sistema Portuale in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili.

Art. 3 - Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

Il richiedente si obbliga ad assumere formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento.



Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 22/05/2020

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri